



ORIGINALE

ESECUZIONE IMMEDIATA

1ª Direzione Centrale Risorse Strategiche e Programmazione Economico-Finanziaria
SERVIZIO SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI

10ª Direzione Centrale Politiche Sociali ed Educative
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLE RISORSE STRATEGICHE

Proposta di deliberazione prot. 6 del 12 maggio 2010

DIPARTIMENTO AUTONOMI
RAGIONERIA GENERALE
Servizio Dipartimentale
17342 173 MAG. 2010

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 830

OGGETTO: Presa d'atto delle disposizioni dell'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A. del 28/04/2009, del 26/05/2009 e del 18/12/2009, concernenti le variazioni tariffarie scaturenti dall'applicazione del provvedimento CIPE n. 117 del 18/12/2008. Istituzione di forme di agevolazione a favore dei cittadini in condizioni di disagio socio-economico - "Minimo vitale garantito"

Il giorno 18 MAG. 2010, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa Iervolino Russo

P

ASSESSORI:

Sabatino Santangelo
Luigi Scotti
Enrica Amaro
Agostino Nuzzolo
Pasquale Belfiore
Alfredo Ponticelli
Marcello D'Aponte
Mario Raffa

P
Assente
P
Assente
Assente
P
P
P

Paolo Gaetano Giacomelli
Diego Guida
Nicola Oddati
Gioia M. Rispoli
Gennaro Nasti
Giulio Riccio
Valeria Valente
Michele Saggese

P
P
Assente
P
P
P
Assente
P

Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la Presidenza: SINDACO DR. ROSA IERVOLINO RUSSO

Partecipa il Segretario del Comune: OP. GAETANO JIRINORO

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La Giunta, su relazione e proposta dell'Assessore alle Risorse Strategiche dott. **Michele Maggese** e dell'Assessore alle Politiche Sociali dott. **Giulio Riccio**

Premesso che

- (A) la Legge 36/96 (**Legge Galli**), nel definire al Capo II il Servizio Idrico Integrato, sancendone all'art. 8 l'organizzazione sulla base di Ambiti territoriali ottimali (**ATO**), ha novellato la disciplina tariffaria intervenendo sulla materia con gli artt. 13, 14 e 15
- (B) più in particolare, la citata Legge Galli, all'art. 13 ha stabilito che "la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico", precisando che "il Ministero dei lavori pubblici [...] elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento"
- (C) l'art. 2, comma 3, del D.L. 79/1995, convertito con L. 172/1995, nel novellare l'art. 17, comma 2, della L. 319/76, ha stabilito che "in caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articolo 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE"
- (D) sullo stesso argomento è intervenuta la L. 448/1998 che, all'art. 31, comma 29, ha stabilito che "fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE"
- (E) il D.lgs 152/2006 e s.m.i. (**Codice Ambientale**), nell'abrogare la citata Legge Galli, in materia di Sistema idrico integrato ne ha confermato sostanzialmente i contenuti, costituendo così l'attuale riferimento per la regolazione delle gestioni idriche e per la determinazione delle relative tariffe
- (F) l'articolo 174 del citato Codice Ambientale ha stabilito che "sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella G. U. 62 del 14 marzo 1994"
- (G) il DPCM del 4 marzo 1996, richiamato dal citato articolo 174, reca "Disposizioni in materia di risorse idriche" che rimandano alla disciplina tariffaria contenuta nella Legge Galli
- (H) conseguentemente, il combinato disposto delle norme richiamate conferma, in assenza delle necessarie determinazioni dell'ATO competente, la competenza del CIPE sulla materia degli adeguamenti tariffari
- (I) il CIPE, con propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G. U. 118/1996), come integrata dalla delibera 17 marzo 2000, n. 30 (G. U. 104/2000), ha definito le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati e la determinazione delle relative tariffe
- (J) lo stesso CIPE, in via transitoria e con riferimento alle singole annualità, ha via via formulato direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e - a far data dal 1999 - di depurazione (delibera 18 dicembre 1997, n. 259, in G. U. 28/1998; delibera 19 febbraio 1999, n. 8, in G. U. 96/1999; delibera 22 giugno 2000, n. 62, in G. U. 192/2000; delibera 4 aprile 2001, n. 52, in G. U. 165/2001; delibera 19 dicembre 2002, n. 131, in G. U. 79/2003, errata corrige in G. U. 117/2003)
- (K) il CIPE, nella sua delibera del 19 dicembre 2002, n. 131 (G. U. 79/2003), ha previsto come termine ultimo di validità dei criteri di adeguamento tariffario dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione il 30 giugno 2003, in vista dell'esaurimento dei regimi transitori entro breve tempo dalla pubblicazione della delibera

Rilevato che

- (L) in esecuzione delle citate Deliberazioni CIPE 52/2001 e 131/2002, l'Amministratore Unico dell'Arin Spa, a suo tempo,
 - a. con disposizione del 29.11.2001, pubblicata sul BURC n. 1 del 7.01.2002, in ottemperanza alle direttive contenute nella deliberazione CIPE 52/01 e alle procedure indicate nelle circolari del Ministero delle Attività produttive n. 3521/c e n. 3523/c, ha determinato l'adeguamento delle tariffe idriche per l'utenza finale e per i subdistributori per l'anno 2001
 - b. con disposizione del 22.07.2002, pubblicata sul BURC n. 37 del 5.08.2002, in attuazione del punto 1.3 della deliberazione CIPE n. 52/01, ha avviato il percorso di eliminazione del minimo impegnato per le utenze che effettuano consumi destinati all'uso domestico con l'abbattimento della prima tranche, pari a 30 mc annui, con decorrenza dal 1.01.2002
 - c. con disposizione del 23.06.2003, pubblicata sul BURC n. 30 del 7.07.2003, in ottemperanza alle direttive contenute nella deliberazione del CIPE n. 131/02 e alle procedure indicate nella circolare del ministero delle Attività produttive n. 3559/c, ha determinato l'adeguamento delle tariffe idriche per l'utenza finale e per i subdistributori per l'anno 2002
 - d. con disposizione del 30.05.2005, pubblicata sul BURC n. 32 del 27.06.2005, in attuazione del punto 1.3 della deliberazione CIPE 52/2001 e del punto 1.5 della deliberazione CIPE 131/02, ha proseguito il percorso di superamento del minimo impegnato per le utenze che effettuano consumi destinati ad uso domestico stabilendo la seconda, la terza e la quarta tranche dell'abbattimento progressivo del minimo impegnato e rideterminando, per l'effetto, l'articolazione tariffaria parametrata al consumo bimestrale di 46 mc
 - e. con disposizione del 23.06.2006, pubblicata sul BURC n. 30 del 10.07.2006, ha ricalcolato, sulla base dei volumi idrici consuntivati, le variazioni tariffarie per l'anno 2005
- (M) l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5886 del 29.12.2006 (**Allegato 1**), anche in considerazione di quanto precedentemente ricordato, ha preso atto, a distanza di cinque anni, delle citate disposizioni dell'Amministratore Unico dell'Arin Spa, dall'attuazione delle quali sono derivate le tariffe idriche così come attualmente applicate

Rilevato altresì che

- (N) la scadenza del periodo transitorio per l'attuazione della Legge Galli, e da ultimo per l'attuazione del D.Lgs 152/2006, è stata ulteriormente prorogata nel tempo da diverse disposizioni di legge e che, da ultimo, l'art. 23-bis del DL 112/2008, convertito con L. 133/2008 e novellato dall'art. 15 del D.L. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 166/2009, prevede l'esaurimento degli affidamenti diretti delle gestioni, e quindi del regime transitorio, comunque non oltre il 31 dicembre 2011
- (O) sulla materia è intervenuto di recente il D.L. 2/2010, così come convertito con L. 42/2010 che, all'art. 1, comma 1-quinquies, ha inserito dopo il comma 186 della L. 191/2009, il seguente comma 186-bis: "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"
- (P) le previsioni di cui alla precedente lettera (O), nell'abrogare gli Autorità d'ambito territoriale in materia di Servizio Idrico Integrato, hanno di fatto ulteriormente confermato, in attesa delle

determinazioni che assumeranno le Regioni circa le competenze regolatorie di detto servizio, il ruolo del CIPE nell'ambito del regime transitorio

4

Dato atto che

- (Q) il TAR Lazio, Prima sezione, nel pronunciarsi in merito al ricorso n. 2821/2008 con sentenze del 5 novembre 2008 tra le quali, *ex multis* la sentenza 9673/2008 (**Allegato 2**), ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi proposti da soggetti gestori del servizio idrico annullando la nota del 15 gennaio 2008 con cui il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica aveva escluso il carattere doveroso dell'adeguamento con carattere annuale delle tariffe idriche
- (R) dette sentenze - esecutive ai sensi dell'art. 33, comma 1, legge n. 1034/1971 - hanno tra l'altro
- accertato "l'immanenza di un vero e proprio obbligo, in capo al CIPE, di adeguamento tariffario annuale in materia di servizi idrici", riveniente in particolare dall'art. 2, comma 3, decreto-legge n. 79/1995 e dell'art. 31, comma 29, legge n. 448/1998, obbligo concretizzantensi nella necessità di adottare direttive per l'adeguamento con cadenza annuale delle tariffe in materia di servizi idrici, obbligo che non è stato osservato per il periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2007
 - rammentato che l'art. 13 della legge Galli (ora, art. 154 del D.lgs 152/2006) abbia definito la tariffa quale "corrispettivo del servizio idrico", soggiungendo che essa "è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio"
 - rammentato altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del DL 79/95 (convertito con L. 172/95) abbia demandato al CIPE l'individuazione dei criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico proprio ai sensi anche del citato articolo 13 della Legge Galli
 - rammentato altresì che, la circolare del Ministero delle Finanze n. 263 del 29 ottobre 1996 ha chiarito che "fino a quando non sarà adottato il metodo normalizzato di determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato" debba essere adottato "una apposita delibera CIPE [...] onde consentire agli enti gestori la determinazione in concreto delle tariffe relative all'anno successivo", di modo che gli adeguamenti annui, così come quantificati da ciascun soggetto gestore, appaiono essere una semplice esecuzione del combinato disposto delle normative fin qui richiamate

Considerato inoltre che

- (S) il CIPE, nel rilevare che a cinque anni dalla data indicata dalla citata delibera n. 131/2002 oltre il 20% della popolazione è ancora servita da gestioni in regime transitorio, ha ritenuto, con propria deliberazione n. 117/2008 (**Allegato 3**) di regolamentare gli incrementi tariffari del sistema idrico, in ciò
- dando attuazione alla raccomandazione del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati e la determinazione delle relative tariffe) del 16 luglio 2007 concernente «adeguamenti tariffari per le gestioni transitorie del settore idrico», nella quale il Nucleo prospettava l'adeguamento delle tariffe idriche per il regime transitorio, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso adeguamento fosse suddiviso in due momenti - di cui il primo inteso a riallineare il livello delle tariffe delle gestioni transitorie ai consuntivi di inflazione tra il 2003 ed il 2007, al netto di una componente forfettaria relativa ai recuperi di efficienza conseguiti dal comparto a decorrere da detto anno 2003, ed il secondo ad adeguare le tariffe all'inflazione 2008, ai miglioramenti di qualità del servizio conseguiti, alla realizzazione degli investimenti - e che lo stesso fosse subordinato alla trasmissione da parte dei gestori di una serie di informazioni relative alla gestione del servizio negli anni 2003-2007

b. decidendo, nelle more della ricostituzione del NARS, di estendere all'adeguamento tariffario al 2009 gli stessi criteri proposti dal Nucleo per l'adeguamento al 2008

(T) il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato in data 25/09/2009 la circolare n. 3629 (Allegato 4) con la quale sono state fornite indicazioni interpretative per l'applicazione della delibera CIPE n. 117/2008, fissando allo stesso tempo condizioni per l'incremento tariffario tra le quali quella di non poter incrementare la quota fissa oltre il tetto massimo fissato con la precedente delibera 52/2001 e cioè tre volte il valore stabilito dal Provvedimento CIPE n. 45/1974

(U) la suddetta deliberazione CIPE n. 117/2008 risulta articolata in 3 punti a seconda dei periodi interessati e specificatamente:

- a. adeguamento tariffario per il periodo 2003-2007 con decorrenza dalla data di pubblicazione della succitata delibera in Gazzetta Ufficiale;
- b. adeguamento tariffario per il periodo 2008 con decorrenza dal 1 Luglio 2009;
- c. adeguamento tariffario per il periodo 2009 con decorrenza dal 1 Luglio 2010;

(V) relativamente al periodo di cui alla precedente lettera (U) punto (a)

a. la delibera CIPE 117/2008 ha stabilito che l'aumento tariffario da applicare sia commisurato al valore raggiunto dal coefficiente di interruzione del servizio (**Int**), di modo che, l'aumento sia uguale al 5% nel caso in cui detto coefficiente sia pari o uguale al 5%, ovvero, nel caso in cui il valore di **Int** sia compreso tra il 5% ed il 10%, il valore dell'incremento sia decrementato proporzionalmente fino ad assumere valore nullo per **Int** = 10%

b. la citata delibera ha definito il citato coefficiente **Int** come segue:

$$\text{Int} = \text{Coefficiente di Interruzione del Servizio} = \frac{DI}{S} \% = \frac{\sum_{i=1}^{N_{int}} \Delta t_i n_i}{\sum_{i=1}^{N_u} \Delta T_i} \%$$

con:

Int = coefficiente delle interruzioni che esprime la percentuale della media delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su tutte le utenze servite nell'arco del 2007

DI = durata in ore delle interruzioni del servizio nell'anno 2007. E' pari alla sommatoria delle interruzioni che si sono verificate in tutte le utenze servite. Vengono considerate solamente le interruzioni del servizio imputabili al gestore (sono escluse quelle dovute a causa di forma maggiore come frane, slavine, congelamenti e dipendenti da terzi, danni intenzionali e non causati da terzi, furti d'acqua, ecc.). Non rientrano nella sommatoria delle interruzioni i periodi di interruzione del servizio dovuti a turnazione programmata

S = durata in ore del servizio previsto nell'anno 2007. E' pari alla sommatoria della durata del servizio prevista per ciascuna delle utenze servite

Δt_i = durata in ore della i-esima interruzione verificatasi nell'anno 2007. L'interruzione si inizia a contare dall'ora di segnalazione dell'utente

ΔT_i = durata del servizio prevista contrattualmente la i-esima utenza nell'anno 2007. Per le utenze in cui è prevista la turnazione, la durata del servizio è pari a quella prevista contrattualmente della turnazione

N_{int} = numero interruzioni verificatesi nell'anno 2007

N_u = numero delle utenze nell'anno 2007

- c. la citata delibera CIPE 117/2008 ha inoltre stabilito che l'adeguamento tariffario sia subordinato al superamento del minimo impegnato, di cui alla delibera CIPE 52/2001 ovvero all'individuazione delle modalità atte ad eliminarlo entro il 31 dicembre 2010
- d. il valore del coefficiente **Int** relativamente al servizio erogato nel 2007 dall'Arin Spa, come riportato nella dichiarazione della stessa Arin del 28 aprile 2009 (**Allegato 5**), è pari a 0,136 %, dal momento che

$$DI = \sum_{i=1}^{N_{int}} \Delta t_i n_i = 3.495.715,90$$

$$S = \sum_{i=1}^{N_u} \Delta T_i = 2.573.381.400,00$$

$$Int = \frac{\sum_{i=1}^{N_{int}} \Delta t_i n_i}{\sum_{i=1}^{N_u} \Delta T_i} \% = \frac{DI}{S} \% = \frac{3.495.715,90}{2.573.381.400,00} \% = 0,136\%$$

- e. l'Arin Spa ha prodotto esplicita certificazione del superamento del minimo impegnato in data 28 aprile 2009 (**Allegato 6**)
- f. conseguentemente l'aumento percentuale da applicare risulta pari al 5 %
- (W) relativamente al periodo di cui alla precedente lettera (U) punto (b)
- a. la delibera CIPE 117/2008 ha stabilito che l'aumento tariffario sia calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta T = P - X + 5 * I$$

con

ΔT = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione

P = tasso di inflazione programmata per il 2008

$$X = \left(\frac{\text{Totale ricavi 2008}}{\text{Totale costi 2008} - \text{Costi del personale 2008}} \right) - \left(\frac{\text{Totale ricavi 2007}}{\text{Totale costi 2007} - \text{Costi del personale 2007}} \right) =$$

variazione di produttività del 2008 rispetto al 2007, calcolata come differenza tra il rapporto tra i ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2007. La variazione di produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del congruaggio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto

I = rapporto tra investimenti realizzati e programmati nel periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO ovvero dall'Ente Locale competente. Tale rapporto, nel caso in cui non sussista il necessario programma, come indicato nel formulario allegato alla circolare n. 3629/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, viene calcolato secondo la seguente formula:

$$I = \frac{1,4 \times (\sum Ir1 + \sum Ir2 - \sum C)}{\sum F}$$

con:

$\sum Ir1$ = totale investimenti per nuovi interventi nel periodo 1.7.03 - 30.06.2008

$\sum Ir2$ = totale investimenti per manutenzione straordinaria nel periodo 1.7.03 - 30.06.2008

$\sum C$ = totale contributi pubblici nel periodo 1.7.03 - 30.06.2008

$\sum F$ = totale fatturato nel periodo 1.7.03 – 30.06.2008

7

- b. il valore ΔT relativamente al servizio erogato dall'Arin Spa è pari al 2,090% dal momento che:

$$P = 1,7\%$$

$$X = \left(\frac{109.359.240}{55.713.970} \right) - \left(\frac{106.262.195,00}{49.032.512} \right) = 1,963 - 2,167 = -0,204$$

$$\sum Ir1 = 4.089.000,00$$

$$\sum Ir2 = 7.900.000,00$$

$$\sum C = 0,00$$

$$\sum F = 452.523.262,00$$

$$I = \frac{1,4 \times (4.089.000 + 7.900.000 - 0)}{452.523.262} = \frac{1,4 \times 11.989.000,00}{452.523.262,00} = \frac{16.784.600,00}{452.523.262,00} = 0,0371$$

$$\Delta T = 1,7 - (-0,204) + 5 * 0,0371 = 2,090$$

(X) l'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A.

- con disposizione del 28/04/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 28 del 11/05/2009, in attuazione del punto 1 della deliberazione C.I.P.E. n. 117/2008, ha determinato l'adeguamento delle tariffe per l'utenza finale e per i subdistributori con decorrenza 26/03/2009 (Allegato 7)
- con disposizione del 26/05/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 35 del 08/06/2009, in attuazione del punto 2 della deliberazione C.I.P.E. n. 117/2008, ha determinato l'adeguamento delle tariffe per l'utenza finale e per i subdistributori con decorrenza 01/07/2009 (Allegato 8)
- con disposizione del 18/12/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 11/01/2010, in ottemperanza alle direttive contenute nella circolare n. 3629 del 25/09/2009 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha rideterminato l'adeguamento delle tariffe per l'utenza finale e per i subdistributori con decorrenza 26/03/2009 e 01/07/2009 (Allegato 9)

(Y) dall'applicazione di tali provvedimenti deriverà una rimodulazione delle tariffe idriche secondo i seguenti prospetti:

- con decorrenza dal 26/03/2009:

Tipologia	U.M.	Tariffa attuale	Tariffa al 26/03/2009
UTENZA FINALE			
Agevolata	€/mc	0,417346	0,439335
Tariffa base o unificata	€/mc	0,719620	0,757535
Tariffa I fascia eccedenza	€/mc	0,835837	0,879876
Tariffa II fascia eccedenza	€/mc	1,121509	1,180599
Tariffa III fascia eccedenza	€/mc	1,334478	1,404789
SUBDISTRIBUTORI			
	€/mc	0,441963	0,464061
QUOTA FISSA			
da 0 a 1200 mc	€/anno	8,366601	invariata
da 1201 a 6000 mc	€/anno	13,944336	invariata
da 6001 a 18000 mc	€/anno	37,184896	invariata
oltre 4500 mc	€/anno	74,369792	invariata
BOCCHIE ANTINCENDIO			
I categoria - principale	€/anno	43,568056	45,86357
I categoria - secondaria	€/anno	21,784028	22,93179

g

IL SEGRETARIO GENERALE

Tipologia	U.M.	Tariffa attuale	Tariffa al 26/03/2009
2 categoria - principale	€/anno	87,136116	91,72714
2 categoria - secondaria	€/anno	43,568056	45,86357
3 categoria - principale	€/anno	174,272228	183,45428
3 categoria - secondaria	€/anno	87,136116	91,72714

b. con decorrenza dal 01/07/2009:

Tipologia	U.M.	Tariffa al 26/03/2009	Tariffa al 01/07/2009
UTENZA FINALE			
Agevolata	€/mc	0,439335	0,448983
Tariffa base o unificata	€/mc	0,757535	0,774172
Tariffa I fascia eccedenza	€/mc	0,879876	0,899199
Tariffa II fascia eccedenza	€/mc	1,180599	1,206527
Tariffa III fascia eccedenza	€/mc	1,404789	1,435641
SUBDISTRIBUTORI	€/mc	0,464061	0,473760
QUOTA FISSA			
da 0 a 1200 mc	€/anno	invariata	invariata
da 1201 a 6000 mc	€/anno	invariata	invariata
da 6001 a 18000 mc	€/anno	invariata	invariata
oltre 4500 mc	€/anno	invariata	invariata
BOCCHIE ANTINCENDIO			
1 categoria - principale	€/anno	45,86357	46,87081
1 categoria - secondaria	€/anno	22,93179	23,43541
2 categoria - principale	€/anno	91,72714	93,74163
2 categoria - secondaria	€/anno	45,86357	46,87081
3 categoria - principale	€/anno	183,45428	187,4833
3 categoria - secondaria	€/anno	91,72714	93,74163

(Z) le tariffe, così come riportate alla precedente lettera (Y), espongono modifiche conformi a quanto disposto dalla Deliberazione CIPE 117/2008 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 36292009, come si evince tra l'altro dal "Formulario per la relazione sulla gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in regime transitorio" redatto dall'Arin il 18 dicembre 2009 (Allegato 10), nonché dalla comunicazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli prot. 5114 del 04.02.2010 (Allegato 11)

(AA) a regime, gli incrementi tariffari di cui al punto precedente comporteranno un aumento medio, su una utenza domestica con consumo trimestrale di 50 mc, pari a complessivi 0,82 €/mese, come meglio specificato nelle tabelle seguenti:

Tariffe Attuali				Nuove tariffe			
Fascia tariffaria	Consumo trimestrale	Tariffa	Importo	Fascia tariffaria	Consumo trimestrale	Tariffa	Importo
Agevolata	23	0,417346	€ 9,60	Agevolata	23	0,448983	€ 10,33
Base	23	0,719620	€ 16,55	Base	23	0,774172	€ 17,81
1a eccedenza	4	0,835837	€ 3,34	1a eccedenza	4	0,899199	€ 3,60
2a eccedenza	0	1,121509	€ 0,00	2a eccedenza	0	1,206527	€ 0,00
3a eccedenza	0	1,334478	€ 0,00	3a eccedenza	0	1,435641	€ 0,00
Depurazione	50	0,293678	€ 14,68	Depurazione	50	0,293678	€ 14,68
Fognatura	50	0,102472	€ 5,12	Fognatura	50	0,102472	€ 5,12
Quota Fissa			€ 2,09	Quota Fissa			€ 2,09
SubTotale			€ 51,39	SubTotale			€ 53,63
Iva			€ 5,14	Iva			€ 5,36
Totale trimestrale			€ 56,53	Totale trimestrale			€ 58,99
Totale mensile			€ 18,84	Totale mensile			€ 19,66
Differenza Mensile							€ 0,82

Rilevato ancora che

- ↳ (BB) la relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011, al Programma 100, progetto 4, ha tra l'altro stabilito di considerare "irrinunciabile che i servizi relativi al ciclo delle acque restino in mano interamente pubblica, tanto in riferimento alla proprietà degli asset quanto al pieno esercizio delle facoltà regolamentari"
- (CC) il Consiglio Comunale di Napoli, nella seduta del 27 novembre 2008, ha approvato una mozione di accompagnamento alla Delibera di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n. 1661 del 23.11.2008 con la quale, nel rilevare che "una revisione del sistema tariffario del sistema idrico integrato e del collegato sistema di agevolazioni che limiti l'applicazione delle stesse per le fasce di reddito più alte a favore di una maggiore agevolazione a favore dei soggetti più deboli, oltre a rispondere alle caratteristiche della risorsa idrica come bene pubblico fondamentale e universalmente fruibile, favorirà la difesa del reddito disponibile della famiglie più svantaggiate", ha impegnato il Sindaco e La Giunta "a predisporre i necessari provvedimenti atti a rivedere [...], in una logica redistributiva e nell'ottica della solidarietà sociale, il sistema delle agevolazioni collegate alle tariffe del sistema idrico integrato"
- (DD) lo stesso Consiglio Comunale, nella seduta del 30 luglio 2009, ha approvato un Ordine del Giorno alla alla Delibera di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n. 1064 del 30/06/2009 con il quale l'Amministrazione è stata impegnata ad elaborare un piano di fattibilità "per istituire -anche nell'ambito della generale politica di agevolazioni tariffarie per le fasce di popolazione meno abbienti - il 'minimo vitale idrico', finalizzato, cioè, a garantire tendenzialmente a tutti i cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile per persona"
- (EE) il Consiglio Comunale, anche in esecuzione dei citati atti di indirizzo, nell'approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 con Delibera n. 12 del 30 aprile 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, al Programma 100, progetto 4, ha sancito che:

"in relazione al ciclo idrico integrato, sarà necessario prendere atto della deliberazione CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008, e dei conseguenti provvedimenti, in materia di tariffe idriche che [...] consentirà di reperire risorse fondamentali per proseguire nel potenziamento del sistema idrico cittadino, massimizzando la disponibilità e la fruibilità universale di tale bene indispensabile.

Di contro, in occasione di tali provvedimenti (la cui mancata adozione comporterebbe un onere sulla fiscalità generale distribuito in maniera non proporzionale e regressiva), anche alla luce dell'attuale congiuntura economica sfavorevole e della necessità di garantire la salvaguardia del reddito disponibile delle fasce meno abbienti della città, si provvederà ad individuare nuove forme di agevolazione garantite in ragione di parametri socio-economici omogenei (quali ad esempio l'ISEE) e diffuse nei limiti delle compatibilità economico-finanziarie.

Attraverso tali agevolazioni - che potranno prendere la forma di un contributo e/o di una parziale esenzione ed i cui dettagli saranno definiti con apposito e successivo atto della Giunta Comunale - i soggetti caratterizzati da maggiori condizioni di disagio socio-economico saranno sollevati quasi integralmente dal pagamento degli oneri relativi alle forniture di acqua dell'attuale fascia agevolata, approssimandosi in tal modo progressivamente alla garanzia del cosiddetto minimo vitale"

Letto

- (FF) l'articolo 42, comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., lettera (f), relativo alle competenze riservate al Consiglio Comunale limitatamente agli atti fondamentali in esso ricordati
- (GG) l'articolo 48, comma 2 del citato D.lgs 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale

Tenuto conte che

- (HH) dalla lettura combinata del citato articolo 42, comma 2 e dell'articolo 48, comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., la Giunta Comunale può prendere atto delle citate disposizioni dell'Arin Spa relative alla determinazione delle tariffe idriche dal momento che:
- il Consiglio Comunale, come ricordato alle precedenti lettere da (BB) a (EE), ha in materia espresso il proprio indirizzo
 - tali Disposizioni non riguardano la disciplina generale delle tariffe, quanto piuttosto la quantificazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti della citata deliberazione CIPE 117/2008 e della successiva circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3629/2009
- (II) in base a quanto disposto dall'art.13, comma 2, del vigente Contratto di Servizio con l'A.R.I.N. S.p.A., qualora il Comune, in sede di determinazione delle tariffe idriche, decidesse di non far applicare l'incremento proposto dall'Azienda, o di farlo applicare in misura inferiore, sarebbe obbligato a riconoscere la corresponsione dell'importo dei minori ricavi a titolo di copertura di costi sociali

Dato atto che

- (JJ) per tutto quanto sopra premesso, è possibile procedere alla pesa d'atto delle nuove tariffe conseguenti all'applicazione della deliberazione CIPE 117/2008 nonché dalle citate disposizioni dell'Amministratore Unico dell'Arin Spa
- (KK) è inoltre possibile, nel prendere atto della rimodulazione delle tariffe idriche così come sopra descritto, prevedere forme di agevolazione a favore dei soggetti in maggiori condizioni di disagio, in ciò attuando gli indirizzi del Consiglio Comunale di cui alle precedenti lettere da (BB) a (EE)
- (LL) l'effetto di tali forme di agevolazioni, così come meglio specificate ai successivi punti da 4 a 10 della presente deliberazione, potrà essere ulteriormente amplificato per il 2010 dall'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regione Campania 2/2010 che, all'art. 1, comma 34, stabilisce: "La regione Campania censisce i nuclei familiari residenti che hanno diritto alle agevolazioni sociali per elettricità, gas, acqua e istituisce in favore di tale popolazione, senza necessità di istruire una pratica da parte dei beneficiari, un contributo straordinario per il 2010 tale da raddoppiare l'entità della o delle agevolazioni attualmente godute, con effetto diretto sulle bollette. Per realizzare tale aiuto straordinario si stanZIA l'importo di euro 4.000.000,00"
- (MM) come risulta dalla nota dell'Arin prot. AOO Amminis 157 del 11.05.2010 (**Allegato 13**) di riscontro alla nota prot. 233 del 10.10.2010 (**Allegato 12**) gli oneri relativi alle citate forme di agevolazione potranno essere sostenuti integralmente dall'Arin Spa all'interno della manovra tariffaria di cui alla precedente lettera (Y), atteso tra l'altro che dall'attuazione del citate forme di agevolazione, così come meglio definita di seguito, l'Arin otterrà il beneficio indiretto di facilitare la regolarizzazione delle posizioni contrattuali in essere nonché di avviare un significativo recupero dalla morosità per l'utenza in condizione di disagio socio-economico, recupero altrimenti significativamente oneroso e di non facile realizzazione

Gli allegati del presente atto sono composti complessivamente da n. 132 pagine, progressivamente numerate e ne formano parte integrante e sostanziale

Elenco allegati:

ALLEGATO 1	Deliberazione di Giunta Comunale n. 5886 del 29.12.2006
ALLEGATO 2	Sentenza Tar Lazio 9673/2008
ALLEGATO 3	Deliberazione Cipe 117/2008
ALLEGATO 4	Circolare n. 3629 del 25/09/2009 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico
ALLEGATO 5	Dichiarazione del 28.04.2009 dell'Arin in merito al coefficiente di Interruzione di Servizio
ALLEGATO 6	Dichiarazione del 28.04.2009 dell'Arin Circa il Superamento del Minimo Impegnato
ALLEGATO 7	Disposizione dell'Arin del 28.04.2009
ALLEGATO 8	Disposizione dell'Arin del 26.05.2009
ALLEGATO 9	Disposizione dell'Arin del 18.12.2009

ALLEGATO 10	Formulario per la relazione sulla gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in regime transitorio
ALLEGATO 11	Comunicazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli prot. 5114 del 04.02.2010
ALLEGATO 12	Nota prot. n. 233 del 10.10.2010 e relativi allegati
ALLEGATO 13	Nota dell'Arin Spa prot. n. AOO Amminis 157 del 11.05.2010

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dai Dirigenti sottoindicati sotto la loro responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo - essendo rimessa alla Giunta Comunale ogni decisione in merito - gli stessi Dirigenti sottoscrivono:

Il Dirigente del Servizio
Politiche di Inclusione sociale
Dott.ssa Giulietta Chieffo

Il Dirigente del Servizio Sistema
delle Partecipazioni comunali
Dott. Claudio Martelli

DELIBERA

CON VOTI UNANIMI

1. le premesse e le considerazioni in esse contenute, nonché gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportati e trascritti
2. prendere atto delle disposizioni dell'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A. del 28/04/2009, del 26/05/2009 e del 18/12/2009, dall'attuazione delle quali le tariffe idriche assumono i valori riportati nelle seguenti tabelle:

(a) con decorrenza dal 26/03/2009:

Tipologia	U.M.	Tariffa attuale	Tariffa al 26/03/2009
UTENZA FINALE			
Agevolata	€/mc	0,417346	0,439335
Tariffa base o unificata	€/mc	0,719620	0,757535
Tariffa I fascia eccedenza	€/mc	0,835837	0,879876
Tariffa II fascia eccedenza	€/mc	1,121509	1,180599
Tariffa III fascia eccedenza	€/mc	1,334478	1,404789
SUBDISTRIBUTORI	€/mc	0,441963	0,464061
QUOTA FISSA			
da 0 a 1200 mc	€/anno	8,366601	invariata
da 1201 a 6000 mc	€/anno	13,944336	invariata
da 6001 a 18000 mc	€/anno	37,184896	invariata
oltre 4500 mc	€/anno	74,369792	invariata
BOCCHIE ANTINCENDIO			
1 categoria - principale	€/anno	43,568056	45,86357
1 categoria - secondaria	€/anno	21,784028	22,93179
2 categoria - principale	€/anno	87,136116	91,72714
2 categoria - secondaria	€/anno	43,568056	45,86357
3 categoria - principale	€/anno	174,272228	183,45428
3 categoria - secondaria	€/anno	87,136116	91,72714

(b) con decorrenza dal 01/07/2009:

Tipologia	U.M.	Tariffa al 26/03/2009	Tariffa al 01/07/2009
UTENZA FINALE			
Agevolata	€/mc	0,439335	0,448983
Tariffa base o unificata	€/mc	0,757535	0,774172
Tariffa I fascia eccedenza	€/mc	0,879876	0,899199
Tariffa II fascia eccedenza	€/mc	1,180599	1,206527

Tipologia	U.M.	Tariffa al 26/03/2009	Tariffa al 01/07/2009
Tariffa III fascia eccedenza	€/mc	1,404789	1,435641
SUBDISTRIBUTORI	€/mc	0,464061	0,473760
QUOTA FISSA			
da 0 a 1200 mc	€/anno	invariata	invariata
da 1201 a 6000 mc	€/anno	invariata	invariata
da 6001 a 18000 mc	€/anno	invariata	invariata
oltre 4500 mc	€/anno	invariata	invariata
BOCCHIE ANTINCENDIO			
1 categoria - principale	€/anno	45,86357	46,87081
1 categoria - secondaria	€/anno	22,93179	23,43541
2 categoria - principale	€/anno	91,72714	93,74163
2 categoria - secondaria	€/anno	45,86357	46,87081
3 categoria - principale	€/anno	183,45428	187,4833
3 categoria - secondaria	€/anno	91,72714	93,74163

3. dare atto che, a regime, gli incrementi tariffari di cui al punto precedente comporteranno un aumento medio, su una utenza domestica con consumo trimestrale di 50 mc, pari a complessivi 0,82 €/mese
4. istituire forme di agevolazioni per le fasce sociali a maggior disagio sociale, individuando tale agevolazione nella concessione di un beneficio economico per utenza/anno (quota acqua) equivalente alla fornitura gratuita di 23 mc/trimestre (ovvero di 250 l/giorno) – pari al quantitativo attualmente rientrante nella fascia di tariffa agevolata – destinato alle prime 37.500 posizioni di cittadini che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7 ed ordinate in ragione del crescere del reddito ISEE certificato
5. dare atto che l'agevolazione di cui al punto precedente corrisponde, stante l'articolazione tariffaria conseguente all'applicazione di quanto deliberato al precedente punto 2, ad € 41,32 per utenza/anno
6. precisare – anche giusta l'intesa intercorsa con l'Arin Spa di cui alle note citate alla lettera (MM) delle premesse e che qui si intende integralmente riportata ed approvata – che l'onere conseguente a quanto previsto dal precedente punto 4, indicativamente pari a € 1.549.500,00 – ovvero alla cifra risultante dal numero di beneficiari che accederanno alle forme di agevolazioni previste dalla presente deliberazioni con le modalità e nei limiti stabiliti dalla stessa e dal disciplinare attuativo di cui al successivo punto 9 –, verrà integralmente sostenuto da detta società all'interno della manovra tariffaria di cui al precedente punto 2, atteso tra l'altro che dall'attuazione delle citate forme di agevolazione, così come meglio definita di seguito, l'Arin otterrà il beneficio indiretto di facilitare la regolarizzazione delle posizioni contrattuali in essere nonché di avviare un significativo recupero dalla morosità per l'utenza in condizione di disagio socio-economico, recupero altrimenti significativamente oneroso e di non facile realizzazione
7. attribuire il beneficio di cui al punto 4 esclusivamente per le utenze domestiche e con espressa esclusione di ogni ulteriore fattispecie, agli utenti
 - a. residenti nell'abitazione della fornitura,
 - b. sottoscrittori di regolare contratto, restando subordinata la fruizione di tale beneficio, in caso di titolarità di detto contratto diversa dal richiedente residente, alla regolarizzazione della relativa posizione attraverso lo strumento del subentro
 - c. con reddito ISEE inferiore o uguale ad € 7.500,00
 - d. che non risultino morosi ovvero che abbiano sottoscritto un piano di rientro;
8. stabilire che, per gli utenti con ISEE inferiore o uguale ad € 7.500,00, titolari di forniture domestiche e residenti nell'abitazione della fornitura, l'Arin potrà accordare per morosità precedenti piani di rateizzo fino a 72 rate mensili, con rata minima di € 50,00
9. demandare all'Arin Spa la predisposizione, entro 90 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, di un disciplinare attuativo di dettaglio da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro i 30 giorni successivi, fatti salvi i tempi che si rendessero necessario per operare le eventuali integrazioni e/o modifiche

10. fornire, per la predisposizione del disciplinare di cui al precedente punto 9, oltre al quanto espresso, le seguenti indicazioni di massima:

- a. le istanze di concessione del beneficio saranno gestite ed elaborate direttamente dall'Arin, fermo restando la possibilità, a seguito di specifici accordi e compatibilmente con le disponibilità operative-organizzative, di un supporto da parte degli uffici comunali afferenti al settore delle Politiche Sociali
- b. il reddito ISEE di riferimento per la formulazione della graduatoria di cui al precedente punto 3 è quello relativo all'esercizio di imposta 2009 e la graduatoria formatasi avrà validità biennale, fermo restando l'obbligo degli utenti ammessi al beneficio di comunicare all'Arin eventuali variazioni di residenza, nonché eventuali variazioni del reddito ISEE qualora esso divenga superiore alla soglia di € 7.500,00
- c. il verificarsi di una delle due precedenti fattispecie (modifica della residenza e/o del reddito ISEE con superamento della soglia di € 7.500,00), unitamente ad altre eventuali condizioni specificate nel predisponendo disciplinare, determina la decadenza del beneficio e, nel caso di omessa comunicazione, oltre il recupero di quanto indebitamente percepito, l'applicazione di sanzioni
- d. le istanze saranno di norma presentate dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno di elaborazione della graduatoria ed, in prima applicazione, entro 90 giorni dall'approvazione definitiva del disciplinare di cui al precedente punto 9
- e. nel caso di contratti stipulati successivamente alla formazione della citata graduatoria biennale, il nuovo utente potrà fare istanza per la concessione del contributo - *pro-quota* e fino alla predisposizione della nuova graduatoria - e la stessa, ricorrendone i presupposti generali, sarà accolta solo nel caso in cui non siano ancora stati assegnati i 37.500 contributi/anno previsti
- f. ove la concessione del beneficio annuale di € 40,92 ecceda il valore della fatturazione annuale non si darà luogo in nessun caso e per alcuna ragione a rimborso e/o corresponsione di denaro e la somma residua potrà essere impiegata per l'estinzione di posizioni debitorie pregresse e/o essere considerata in acconto rispetto ai consumi futuri

11. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Il Dirigente del Servizio
Politiche di Inclusione sociale
Dot.ssa *Giulietta Chieffo*

Il Dirigente del Servizio Sistema
delle Partecipazioni comunali
Dott. *Claudio Martelli*

L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott. *Giulio Riccio*

L'Assessore alle Risorse Strategiche
Dott. *Michele Stiggese*

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i casi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene deliberata in sede di Consiglio comunale con il corso alle incriminate. La presente deliberazione è stata adottata con voti 11/0/0.

di dare esecuzione alla presente deliberazione e di autorizzare il Dirigente del Servizio a dare esecuzione dando mandato al competente ufficio per le necessarie determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
RRS

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]



16

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 6 DEL 12 maggio 2010, AVENTE AD OGGETTO:

Presca d'atto delle disposizioni dell'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A. del 28/04/2009, del 26/05/2009 e del 18/12/2009, concernenti le variazioni tariffarie scaturenti dall'applicazione del provvedimento CIPE n. 117 del 18/12/2008. Istituzione di forme di agevolazione a favore dei cittadini in condizioni di disagio socio-economico - "Minimo vitale garantito"

I sottoscritti Dirigenti, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi.....

Il Dirigente del Servizio
Politiche di Inclusione sociale
Dott.ssa Giulietta Chieffo

Il Dirigente del Servizio Sistema
delle Partecipazioni comunali
Dott. Claudio Martelli

13 MAG. 2010

Prot. 17 342

Pervenuta in Ragioneria Generale il

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. pure allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 20....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



15

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale

Napoli, 13 maggio 2010

OGGETTO: Parere di regolarità contabile. Proposta di deliberazione n. 6 del 12.05.2010 del Servizio Sistema delle partecipazioni Comunale Politiche di inclusione Sociale avente ad oggetto "Presa d'atto delle disposizioni dell'Amministratore Unico dell'ARIN S.p.a. del 28/04/2009, del 26/05/2009 e del 18/12/2009, concernenti le variazioni tariffarie scaturenti dall'applicazione del provvedimento CIPE n. 117 del 18/12/2008. Istituzione di forme di agevolazione a favore dei cittadini in condizioni di disagio socio-economico – "Minimo vitale garantito".

Con la proposta in oggetto:

- a) si prende atto delle nuove tariffe conseguenti all'applicazione della deliberazione CIPE 117/2008 nonché dalle relative disposizioni dell'Amministratore Unico dell'ARIN S.p.a..
- b) in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale nelle sedute del 28.11.2008, 30 luglio 2009 e della Relazione Previsionale e programmatica approvata con delibera di C.C. n. 12 del 30.04.2010, si prevedono forme agevolative a favore di utenti domestici in condizioni di maggior disagio sociale per un importo massimo di Euro 1.549.500,00 in favore di un massimo di 37.500 utenti domestici con le modalità e limiti stabiliti nella proposta ed in un disciplinare che dovrà essere redatto dall'ARIN entro 90 giorni da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Da quanto comunicato dall'ARIN S.p.a. con nota 157 dell'11.05.2010 quale parte integrante e sostanziale della proposta, l'onere complessivo che comporterà la concessione delle formule agevolative previste in massimo Euro 1.549.500,00, sarà sostenuto dalla citata società nell'ambito della complessiva manovra di revisione delle tariffe idriche.

A tal proposito si rappresenta che i minori introiti derivanti dalle forme agevolative che s'intendono introdurre - pur se più che compensati dai maggiori introiti derivanti dalla revisione delle tariffe - graveranno sul conto economico e quindi sui futuri risultati d'esercizio dell'ARIN S.p.a. (società il cui capitale è interamente posseduto dal Comune di Napoli) e pertanto, indirettamente sull'Amministrazione Comunale.

Il Dirigente
Dr. Bruno D'Agostino

Il Ragioniere Generale
D.ssa Rosaria ROSSI

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

16

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: “[...] *Da quanto comunicato dall'ARIN S.p.a. con nota 157 dell'11.05.2010 quale parte integrante e sostanziale della proposta, l'onere complessivo che comporterà la concessione delle formule agevolative previste in massimo Euro 1.549.500,00, sarà sostenuto dalla citata società nell'ambito della complessiva manovra di revisione delle tariffe idriche. A tale proposito si rappresenta che i minori introiti derivanti dalle forme agevolative che s'intendono introdurre – pur se più che compensati dai maggiori introiti derivanti dalla revisione delle tariffe – graveranno sul conto economico e quindi sui futuri risultati d'esercizio dell'ARIN S.p.a. (società il cui capitale è interamente posseduto dal Comune di Napoli) e pertanto, indirettamente sull'Amministrazione Comunale.*”.

Premesso che la Giunta con il provvedimento in oggetto, richiamandosi a specifici indirizzi assunti nella materia dal Consiglio Comunale e riportati nello schema dell'atto, propone, fra l'altro, di:

- prendere atto delle disposizioni adottate dall'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A. in ordine alla rideterminazione delle tariffe idriche con decorrenza dal 26.3.2009 e dall'1.7.2009;
- istituire, quale forma di agevolazione per alcune fasce sociali in possesso dei requisiti indicati a punto 7 del dispositivo, la fornitura gratuita di 23 mc/trimestre, corrispondente in termini di esenzione ad € 41,32 per utenza/anno;
- precisare che l'onere dell'agevolazione, valutato indicativamente in € 1.549.500,00 in relazione a 37.500 posizioni di cittadini, sarà “*integralmente sostenuto*” dall'ARIN “*all'interno della manovra tariffaria*”, null'altro esplicitando in ordine alla indicazione di specifiche ipotesi compensative idonee a coprire il minor ricavo dell'ARIN, se non accennando che “*L'Arin otterrà il beneficio indiretto di facilitare la regolarizzazione delle posizioni contrattuali in essere nonché di avviare un significativo recupero della morosità per l'utenza in condizioni di disagio socio-economico, recupero altrimenti significativamente oneroso e di non facile realizzazione*”.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dalla dirigenza competente, con attestazione di responsabilità, da cui, tra l'altro, si evince che:

- l'art. 1, comma 1-quinquies, del D. L. 2/2010 (convertito con L. 42/2010), disponendo la soppressione delle Autorità d'Ambito territoriale, ha “*di fatto ulteriormente confermato, in attesa delle determinazioni che assumeranno le Regioni circa le competenze regolatorie di detto servizio, il ruolo del CIPE nell'ambito del regime transitorio*”;
- “*il CIPE [...] ha ritenuto, con propria deliberazione n. 117/2008 [...] di regolamentare gli incrementi tariffari del sistema idrico. [...] la suddetta deliberazione CIPE n. 117/2008 risulta articolata in 3 punti a seconda dei periodi interessati e specificatamente: a. adeguamento tariffario per il periodo 2003-2007 con decorrenza dalla data di pubblicazione della succitata delibera in Gazzetta Ufficiale; b. adeguamento tariffario per il periodo 2008 con decorrenza 1 Luglio 2009; c. adeguamento tariffario per il periodo 2009 con decorrenza dal 1 Luglio 2009;*”;
- “*L'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A.: a. con disposizione del 28/04/2009 [...], in attuazione del punto 1 della deliberazione CIPE n. 117/2008, ha determinato l'adeguamento delle tariffe per l'utenza finale e per i subdistributori con decorrenza 26/03/2009; b. con disposizione del 26/05/2009 [...], in attuazione del punto 2 della deliberazione CIPE n. 17/2008, ha determinato l'adeguamento delle tariffe per l'utenza finale e per i subdistributori con decorrenza 01/07/2009; c. con disposizione del 18/12/2009 [...] ha rideterminato*

VISTO:
Il Sindaco
RRK

IL SEGRETARIO GENERALE

l'adeguamento delle tariffe per l'utenza finale e per i subdistributori con decorrenza 26/03/2009 e 01/07/2009.”;

- *“il Consiglio Comunale di Napoli, nella seduta del 27 novembre 2008, [...] ha impegnato il Sindaco e la Giunta «a predisporre i necessari provvedimenti atti a rivedere [...], in una logica redistributiva e nell'ottica della solidarietà sociale, il sistema delle agevolazioni collegate alle tariffe del sistema idrico integrato.”;*
- *“il Consiglio Comunale [...], nell'approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 [...] al Programma 100, progetto 4, ha sancito che «si provvederà ad individuare nuove forme di agevolazione [...]»;*
- *“il Consiglio Comunale [...] ha in materia espresso il proprio indirizzo”;*

Rilevato che la disciplina vigente in merito alla “gestione delle risorse idriche” è dettata dalla Parte III del D. Lgs. 152/2006, in cui fra l'altro si dispone quanto segue:

- art. 154, comma 1: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata [...] in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi [...]. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.”;*
- art. 154, comma 6: *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. [...]”.*

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, dispone che “[...] l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” è subordinata “alla predeterminazione ed alla pubblicazione [...] dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti [...]”;
- l'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 dispone che “Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. [...] La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici”;
- il piano di rateizzo, accennato nella proposta, nei confronti dell'utenza morosa che intenderà accedere al beneficio, richiede l'applicazione degli interessi di legge;

Nel riportarsi alle considerazioni svolte nel parere di regolarità contabile, che qui si richiamano, si ricorda che:

- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dai dirigenti che sottoscrivono la proposta, con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità delle scelte rispetto alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire e alla coerenza delle stesse rispetto al contratto di servizio sottoscritto con l'ARIN;
- spetta all'organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione sull'opportunità del provvedimento proposto di natura non obbligatoria e, dunque rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione, purché coerente con i principi di imparzialità e buon andamento voluti dall'art. 97 della Costituzione e rispondente ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

VISTO:
Il Sindaco
RRS

Il Segretario Generale

18.5.10

Deliberazione di G.C. n. 830 del 18-5-2010 composta da n. 18 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante di essa, come descritti in narrativa.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 3/6/10 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addì 18/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Dott. G. Chiello
Dott. C. Martelli
Coord. Dip. Rag. fin. a
DESEF
DCRS I

per le procedure attuative.

Addì 18/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

3998
18-5-10 3-6-10
19-6-10

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

20/09 Alceide
BOH 20-9-10

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti in narrativa

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.